

R.G. n. 69-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI IVREA**  
***Sezione Procedure Concorsuali***

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Dott.ssa Antonia Mussa         | Presidente   |
| Dott.ssa Rossella Mastropietro | giudice      |
| Dott.ssa Federica Lorenzatti   | giudice rel. |

nel procedimento unitario R.G. n. 69-1/2025, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di VETRANO GIUSEPPE nato a Zofingen (Svizzera) il 05.06.1962 e residente in Chivasso (TO) in Corso Galileo Ferraris n.49 int.2 (C.F: VTRGPP62H05Z133N) rappresentato dall'OCC Danilo Antonio Bongiovanni;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;



- rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi Dott. Danilo Antonio Bongiovanni, su incarico dell'OCC Modello Canavese;
- rilevato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per euro 299.538,27, sia nei confronti di privati che della pubblica amministrazione, di cui euro 277.315,78 al privilegio ed euro 22.222,50 al chirografo (pg.14 relazione particolareggiata) oltre ad al compenso previsto per l'OCC ed altra somma da definirsi quale compenso per il liquidatore, a fronte di un reddito da pensione INPS percepito dall'istante di circa euro 1.100,00 circa oltre a mensili euro 1.115,00 circa quale corrispettivo dell'affitto di ramo di azienda della società CHERIDAN s.a.s, per una disponibilità mensile media pari ad euro 2.214,86 (pag. 11 relazione particolareggiata);
- osservato che il debitore è, pertanto, soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di Euro 299.538,27 (come sopra dettagliata) il patrimonio del ricorrente (composto dalla pensione e dal corrispettivo dell'affitto di azienda della società Cheridan s.a.s per un reddito mensile stimato di Euro 2.214,86, cfr. ricorso introduttivo e relazione particolareggiata) è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- osservato che lo stesso potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo familiare ovvero Euro 500,00 mensili X 36 mensilità, oltre al diritto di usufrutto generale e vitalizio sulla casa di abitazione sita in Chivasso (TO) in Corso Galileo Ferraris n.49/2 di cui lo stesso risulta titolare come emerge dalla relazione particolareggiata, nonché le giacenze presenti sul c.c. acceso presso la BPER Banca s.p.a. filiale di Chivasso (TO) il cui saldo contabile era pari ad euro 402,50 alla data del 3 marzo 2025 (cfr. doc. 8 e 9 allegati);



-si osserva che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di liquidazione controllata ricchezze facenti capo al ricorrente, salva diversa valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni;

-rilevato che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono pari ad euro 1.710,21 (cfr. pagina 11 della relazione particolareggiata), dunque inferiori rispetto al parametro individuato dalle statistiche ISTAT, il residuo mensile disponibile da offrire ai creditori ammonterebbe ad euro 500,00 per mesi n. 36 per un totale di euro 18.000,00 (cfr. pag. 13 relazione particolareggiata), sempre fatte salve altre utilità che dovessero *medio tempore* sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;

-ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;

-verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

-valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatrice la dott.ssa Cristina Lanzo iscritta nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di VETRANO GIUSEPPE nato a Zofingen (Svizzera) il 05.06.1962 e residente in Chivasso (TO) in Corso Galileo Ferraris n.49 int.2 (VTR GPP 62H05 Z133N)

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti

NOMINA



Liquidatore la dott.ssa Cristina Lanzo

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

#### DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

#### AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i



costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi, e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025

Il Presidente  
(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel.  
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

